

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 23 maggio 2023, n. 108

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 34,50 MWe, costituito da 10 aerogeneratori, denominato "Impianto San Potito", sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "Torretta"
- di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), connessa in antenna a 150 KV allo stallo a 150 KV previsto nel futuro ampliamento della stazione RTN 150/380 kV "Deliceto";
- di una linea elettrica interrata a 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente di Trasformazione 30/150 kV;
- dell'ampliamento della S.E. 380/150kV di Deliceto inserita in entra- esce sull'elettrodotto in semplice terna a 380 kV "Foggia - Candela" (autorizzato con D.D.n.34 del 22.02.2023)

Proponente: Winderg San Potito S.r.l. (P.IVA 10921860960) già Winderg S.r.l. (P.IVA 04702520968) con sede legale in Vimercate (MB).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed

internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

Rilevato che:

- La società **Winderg San Potito S.r.l.** già Winderg S.r.l., con sede legale in **Vimercate (MB)**, in **Via Trento 64**, Cod. Fisc. e P.IVA **04702520968**, nella persona del **sig. Giambelli Michele**, nato a *(omissis)* il *(omissis)* e residente in *(omissis)*, nella sua qualità di legale rappresentante, ha richiesto a questa Regione, in data 28.12.2018 ora 14:42, con nota acquisita al prot. n. 23 del 4.01.2019, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di **34,5 MWe** sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), denominato “*Realizzazione impianto eolico alla loc. Torretta*” nel Comune di Ascoli Satriano (FG) e relative opere di connessione nel Comune di Deliceto (FG), composto da N. 10 aerogeneratori di potenza complessiva 34,50 MW “*Impianto San Potito*”.
- In ordine alle opere di connessione (cod. id. 07006046) il gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20180040075 del 14.12.2018 comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete, secondo il quale “*il vostro impianto venga collegato “... in antenna a 150 kV presso un futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV Deliceto ...”*”.
- Questa Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 000598 del 08/02/2019, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza a cui la Società rispondeva con la nota pec del 25/02/2019 (acquisita al prot. n. 1066 del 28/02/2019) depositando la documentazione integrativa richiesta sul portale telematico regionale.
- Questa Sezione, pertanto, a seguito dell’esito positivo della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con nota pec prot. n. 1325 del 15/03/2019 comunicava l’avvio del procedimento; e precisava che a valle della conclusione della procedura ambientale in corso presso il Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) e comunque entro i termini previsti dall’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., la scrivente Sezione avrebbe provveduto alla convocazione della riunione della Conferenza di Servizi ai fini del rilascio dell’Autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..
- Con nota prot.n.26972 del 13.05.2019 Anas Spa comunicava che l’area interessata dall’intervento non interferiva con le Strade Statali di propria competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada, pertanto, comunicava che non avrebbe espresso alcun parere in merito e/o autorizzazione.
- La società Winderg S.r.l. con nota pec del 29/10/2019 (acquisita al prot. n. 4454 del 29/10/2019) comunicava che a seguito di atto notarile del 24/07/2019 (rep. 21374, racc. 11083) aveva conferito “*... alla società Winderg San Potito S.r.l. (il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla stessa*

Winderg S.r.l.) il ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati e dai rapporti giuridici istaurati finalizzati al conseguimento dell'autorizzazione, alla costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico «San Potito» ...».

- Successivamente, il MASE, con nota prot. n. 96820 del 03/08/2022, pubblicava l'avvenuta approvazione della **Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022**, disponibile sul Portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del MASE stesso (già MiTE), corredata dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3285 del 28 Febbraio 2020.
- Successivamente questa Sezione, con nota prot. n. 10122 del 7/10/2022, informava tutte le società proponenti destinatarie di analoghi provvedimenti emessi dalla Presidenza del CdM (inclusa codesta società) che "... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina *sic et simpliciter* la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ..." e che "... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l'opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all'autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ..."; ed invitava quindi a voler fornire evidenza "... dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ...".
- Questa Sezione, con nota pec prot. n. 10964 del 24/10/2022 comunicava alla società proponente la sospensione dei termini, chiedendo contestualmente alla stessa di aggiornare tutta la documentazione inoltrata a corredo dell'istanza, allineandola con la medesima prodotta in fase di procedura ambientale, subordinando la convocazione della Conferenza dei servizi ex art.14 comma 2 della Legge 241/90 e smi agli esiti della trasmissione della documentazione indicata, da inoltrare a cura del proponente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della nota.
- La società Winderg San Potito srl, ex Winderg S.r.l., con nota pec del 25/10/2022 (acquisita al prot. n. 11034 del 25/10/2022) in riscontro alla nota della scrivente prot. n. 10122 del 7/10/2022, "*... comunica a codesto spettabile Servizio che, in esecuzione dell'ART. 27 del Codice dell'Ambiente, ha presentato all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio istanza di rilascio di provvedimento unico ambientale (PUA) recante specifica indicazione dell'autorizzazione paesaggistica fra i titoli destinati ad essere compresi nel provvedimento unico.[omissis] Si allegano alla presente (i) l'istanza di PUA del 13/12/2018, (ii) l'avviso al pubblico pubblicato il 30/09/2019 sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica e (iii) la comunicazione del 30/01/2019 recante l'avvio di consultazione del pubblico, da cui si evince come l'istanza di PUA ricomprendesse anche quella di autorizzazione paesaggistica.*"
- Con nota del 11.11.2022 società Winderg San Potito srl trasmetteva al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione III Comunicazione elettronica ad uso privato) – MISE la Pratica MISE per Fibra Ottica" prot. n. 63769 Registro Ufficiale AOO AOO_COM dell'11/11/2022.
- La società Winderg San Potito srl, con nota pec del 23/11/2022 (acquisita al prot. n. 12516 del 24/11/2022), in riscontro alla nota della scrivente prot. n. 10964 del 24/10/2022, forniva parte delle integrazioni documentali richieste.
- Con nota del 5.12.2022 società Winderg San Potito srl trasmetteva al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche Sezione UNMIG di Napoli (Campania, Basilicata, Puglia e Calabria), la dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie.
- La società Winderg San Potito srl in data 11.11.2022 trasmetteva "la Pratica MISE per Fibra Ottica" prot. n. 63769 Registro Ufficiale AOO AOO_COM dell'11/11/2022.

- Con nota del 14.12.2022, acquisita al prot.n.14010 di pari data la società istante inviava alcuni documenti integrativi e chiarimenti, in aggiunta a quanto già trasmesso con comunicazione via pec del 23 novembre 2022.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il MITE, oggi MASE, ha comunicato l'emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto, questa Sezione convocava, con nota prot.n.537 del 20.01.2023, per il giorno **09/02/2023** la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza. Con la stessa nota si invitava la società istante a voler aggiornare tutta la documentazione a corredo dell'istanza, allineandola con la medesima prodotta in fase di procedura ambientale e prestando particolare cura ad aggiornare il Quadro Economico e il Computo Metrico Estimativo.
- Con nota pec del 2.02.2023, acquisita al prot.n.2053 la società istante trasmetteva all'Ufficio Espropri, in riscontro alla prefata nota di indizione della CdS, il Piano particolareggiato aggiornato, unitamente all'aggiornamento della richiesta di Dichiarazione di Pubblica Utilità e di apposizione del Vincolo preordinato all'esproprio, oltre ad altre Dichiarazioni accessorie, per la predisposizione da parte dell'Ufficio Espropri della Comunicazione di Avviso di Avvio del Procedimento ai fini espropriativi e delle relative pubblicazioni.
- In data 9.02.2023 si svolgeva la Conferenza di servizi convocata con la nota prot.n. 537 del 20.01.2023, che si concludeva con quanto di seguito riportato:
 1. *Alla luce del parere espresso dall'Agenzia del Demanio si invita il Consorzio di Bonifica della Capitanata ad esprimere il parere di competenza, atteso che il progetto in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica;*
 2. *non risultando in atti alcun provvedimento da parte del Ministero (MASE) in ordine a tale autorizzazione paesaggistica nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale, ritenendosi al momento applicabile il dispositivo di equivalenza della deliberazione del Consiglio dei Ministri al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nei termini di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 50/2022, resta atteso il parere dalla competente amministrazione pubblica investita per competenza in materia paesaggistica, ovvero la Provincia di Foggia, nuovamente coinvolta nel presente procedimento.*
 3. *Con riferimento al tema delle compensazioni, si conferma la necessità di riconoscere alla amministrazione comunale dette misure nella quantità massima consentita dal DM 10/09/2010, atteso che il parere sfavorevole del Ministro della Cultura evidenzia l'esistenza dell'impatto paesaggistico se pur temperato nella valutazione ambientale complessivamente favorevole resa in seno al Dpcm.*
 4. *la scrivente Sezione si impegna, su impulso della società proponente, a provvedere alla "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti; frattanto il proponente dovrà provvedere alla pubblicazione dello stesso su due testate giornalistiche rispettivamente di carattere nazionale e locale, al fine della piena e completa conoscenza, rinviando la formalizzazione della conclusione del presente procedimento a valle della conclusione di suddetto procedimento.*
- Con nota prot.n.3787 del 27.02.2023 questa Sezione trasmetteva copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 9.02.2023. Con la stessa nota si precisava che in data 16.02.2023, con nota pec acquisita al prot.n.3206, erano pervenute osservazioni, che si allegavano, a mezzo pec in relazione allo stesso verbale da parte della società istante con le quali veniva chiesto di modificarlo in alcune parti. La Sezione Transizione Energetica comunicava che dette osservazioni non potevano ritenersi accolte e, pertanto, il verbale osservato doveva intendersi rettificato solo nella parte relativa alle pagine dello stesso (pagg. 57, 58, 74, 75, 76, 77, 78, 97) che erano state allegare nuovamente in quanto risultavano non leggibili.

- Con nota acquisita al prot.n.4507 del 14.03.2023 la società Winderg San Potito S.r.l. trasmetteva la nota legale del Prof. Avv. Bruno Tonoletti avente ad oggetto *“nota sugli effetti della Deliberazione del Consiglio dei Ministri che abbia superato il contrasto tra il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura insorto in sede di VIA circa la compatibilità paesaggistica di un impianto da fonti rinnovabili”*.
- Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche per le Espropriazioni della Regione Puglia, con nota prot.n. nota prot.n.1794 del 7.02.2023, con nota prot. n. 3024 del 14.02.2023, la Sezione Transizione Energetica trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota i Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto erano invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s..m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini.
- Con nota prot.n.5289 del 21.03.2023 la Sezione Transizione Energetica ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava per il giorno **3.04.2023** la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.
- La seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 3.04.2023 si concludeva con quanto di seguito riportato:
 1. *Si prende atto, nell’odierna seduta del parere espresso dal Comune di Ascoli Satriano rappresentato dall’ing. Michele Bruno, il quale “ritiene necessario, poiché il parco eolico ricade in zona rientrante nel cono visivo del castello ducale (vedi PPTR) acquisire parere di compatibilità paesaggistica da parte della Provincia di Foggia in quanto l’intervento ricade nei comuni di Ascoli Satriano e Deliceto facenti parte di due commissioni paesaggistiche diverse (Troia e Candela)”.*
 2. *La società riteneva che “l’autorizzazione unica si è già formata per silenzio ai sensi dell’art. 7 del DL 50/2022 e dunque il progetto è già autorizzato, sicché si riserva di impugnare gli atti con cui è stata indetta la presente riunione, recanti l’annuncio della pretesa di acquisizione di una indebita autorizzazione paesaggistica provinciale”; [la società proseguiva asserendo che] “il progetto è stato oggetto di scrutinio favorevole paesaggistico effettuato dalla massima autorità amministrativa e politica – il Consiglio dei Ministri – che ha ritenuto di superare le obiezioni mosse dal Ministero della Cultura proprio con riguardo alla compatibilità paesaggistica del parco eolico; conseguentemente la reiterata richiesta, anche da parte del Comune, di ulteriori parere/autorizzazione paesaggistica da parte di autorità locali o statali è, oltre che illegittima, illecita e illegale in quanto atto di sabotaggio di una decisione del Governo e della politica di semplificazione amministrativa approvata dal legislatore (peraltro al superiore scopo di perseguire la sicurezza e autonomia energetica del Paese); la Provincia di Foggia, pur invitata a partecipare sia alla riunione del 3 marzo 2023 che a quella odierna, non ha presenziato, né inviato alcun contributo istruttorio mostrando in talo modo di implicitamente autorizzare/approvare il progetto, quand’anche ne avesse il potere”.*
 3. *In merito alla necessità di riconoscere all’amministrazione comunale le misure di compensazione nella quantità massima consentita dall’Allegato 2 del DM 10/09/2010 l’ing. Michele Bruno , [Dirigente del Comune di Ascoli Satriano], dichiara che “Il Commissario, in caso di conclusione favorevole dei lavori della conferenza di servizi per l’impianto in oggetto, avrebbe accettato le misure di compensazione nella quantità massima consentita dall’Allegato 2 del DM 10/09/2010”. La società proponete conferma “la disponibilità della Società a riconoscerle ai Comuni coinvolti, complessivamente, nella misura massima prevista dal DM 10 settembre 2010, ovverosia il 3% dei proventi al netto del valore delle misure e delle opere di compensazione e mitigazioni ambientali già previste dal progetto e già prescritte da altri enti”.*
 4. *Non avendo ricevuto ulteriori contributi istruttori dal MASE, a valle del provvedimento di compatibilità*

ambientale in atti e sopra richiamato, non potendo al contempo introdurre sospensioni sine die sul procedimento de quo, atteso il generale obbligo di addivenire alla conclusione del procedimento, si ritiene che i titoli non compendati nel Provvedimento Unico Ambientale, e pur richiesti dal proponente in quella sede, possano trovare una ricomposizione e definizione per effetto dell' art. 7, co.2 del D.L. 50/2022, da ritenersi operante nei confronti di detto PUA e quindi del Ministero quale autorità competente, e non già nei confronti di questa amministrazione regionale che si è utilmente adoperata a valle della deliberazione del Consiglio dei ministri, avendo attinto, in particolare, i termini della compatibilità dell'intervento sotto il profilo paesaggistico dagli atti istruttori solidali a detta deliberazione, in assenza di un esplicito pronunciamento da parte dell'autorità investita da competenze in materia paesaggistica ovvero, nel caso specifico, la Provincia di Foggia.

5. *Sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, come sopra riportate, si chiudono i lavori della stessa rilevando il segno prevalentemente favorevole e rinviando successivamente la formalizzazione della comunicazione di conclusione del procedimento in oggetto.*
- Successivamente, con nota prot.n.7056 del 20.04.2023 la Sezione Transizione Energetica trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del 3.04.2023.
 - Con nota acquisita al prot.n. la società Winderg San Potito srl ex Winderg S.r.l., riscontrava la nota Prot. AOO_159/PROT/03/05/2023/0008172, allegando alla stessa la documentazione richiesta. In data 8.05.2023, con nota acquisita al prot.n.8348, la società Winderg San Potito srl ex Winderg S.r.l., comunicava di aver inserito sul portale Sistema Puglia la documentazione "Progetto Definitivo" per la pratica YAPW7Y2.

Tanto premesso, preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Deliberazione del Consiglio dei Ministri, del 28.07.2022, REGISTRO UFFICIALE. INGRESSO.0096820.03-08-2022, DICA 002177 P-4.8.2.8 DEL 02/08/2022**

*"Delibera di esprimere **GIUDIZIO POSITIVO** "di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico denominato "San Potito" di potenza pari a 34,50 MW, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), località "Torretta" e relative opere di connessione nel Comune di Deliceto (FG), della società Winderg San Potito S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3285 del 28 Febbraio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152".*

- **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Parere n. 3285 del 28 Febbraio 2020**

*"Esprime **PARERE POSITIVO CON PRESCRIZIONI** "circa la compatibilità ambientale del progetto impianto eolico di potenza pari a 34,50 MW, denominato "San Potito" da realizzarsi in comune di Ascoli Satriano, località "Torretta" e relative opere di connessione nel Comune di Deliceto".*

A condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ambientali:

Condizione Ambientale n. 1

Macrofase: ANTE OPERAM/ CORSO OPERA/ESERCIZIO

Frase: Fase precedente la cantierizzazione

Ambito di applicazione: Aspetti ambientali avi- fauna

Oggetto della prescrizione: ancorché già avviato il monitoraggio dell'avifauna dovrà essere aggiornato e quindi il Proponente dovrà produrre un progetto di monitoraggio avi faunistico ante/corso d'opera/esercizio, seguendo scrupolosamente l'approccio BACI e le linee guida contenute nel documento "protocollo di monitoraggio dell'avifauna dell'osservatorio nazionale su eolico e fauna".

qualora nel monitoraggio ante operam siano individuati effetti di cumulo, diretti o indiretti, il Proponente dovrà

porre in essere tutte le possibili mitigazioni, che dovranno già essere individuate nel progetto di monitoraggio. il monitoraggio di almeno 12 mesi dovrà essere comunque realizzato ed approvato prima dell'inizio dei lavori. Termine avvio verifica ottemperanza: ANTE OPERAM/ CORSO OPERA/ESERCIZIO

Ente vigilante: MATTM

Enti coinvolti: ARPA Regionale.

Condizione Ambientale n. 2

Macrofase: Ante operam

Frase: in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori

Ambito di applicazione: Terre e rocce da scavo art. 24 del DPR 120/2017

Oggetto della prescrizione: prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, art.24 DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce di scavo escluse dal regime dei rifiuti, completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione.

il piano di indagine (parametri e modalità di campionamento) dovrà essere preventivamente approvato dall'ARPA Regionale. Qualora si verificassero superamenti dei valori di concentrazione delle CSC (ex colonne A e B della Tabelle 1 dell'allegato 5 della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) dovranno essere eseguiti approfondimenti di indagine in contraddittorio con ARPA. Nel progetto dovranno, inoltre essere specificati i percorsi e le modalità previste per l'eventuale trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione del materiale.

Termine avvio verifica ottemperanza: Ante operam

Ente vigilante: MATTM

Enti coinvolti: ARPA Regionale.

Condizione Ambientale n. 3

Macrofase: ANTE OPERAM/ CORSO OPERA/ESERCIZIO

Frase: Fase precedente la cantierizzazione

Ambito di applicazione: Piano di Monitoraggio Ambientale

Oggetto della prescrizione: il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e delle prescrizioni del presente parere nonché delle "Linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)", predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il PMA dovrà essere approvato preventivamente dall'ARPA Regionale competente, con le quali si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle medesime, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Nel PMA dovranno essere definite anche le modalità di pubblicazione dei dati. il Proponente dovrà trasmettere al MATTM il PMA approvato dall'ARPA competente.

Il proponente dovrà realizzare un piano di monitoraggio acustico ai ricettori, sia quelli identificati nello studio acustico sia quelli identificati nello studio relativo all'effetto Shadow flickering, sotto il controllo e secondo le modalità e il luogo di installazione determinati da ARPA, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. tale piano dovrà anche prevedere, qualora si registrino valori oltre i limiti di legge, di ridurre il numero di giri delle turbine. dovranno comunque essere attuate tutte le mitigazioni del caso e dell'eventuale piano di contenimento acustico. il proponente dovrà eseguire il monitoraggio ante operam, in operam per un anno successivo all'entrata in esercizio dell'impianto degli impatti acustici presso i ricettori più vicini agli aerogeneratori per la verifica delle ipotesi formulate in sede di SIA;

Per quanto al piano di monitoraggio sulla componente suolo e sottosuolo, le attività di monitoraggio avranno lo scopo di controllare, attraverso rilevamenti periodici, in funzione dell'andamento delle attività di costruzione, le condizioni dei suoli accantonati e le necessarie operazioni di mantenimento delle loro caratteristiche; l'eventuale insorgere di situazioni critiche, quali sversamenti accidentali di inquinanti nei suoli limitrofi ai cantieri; la verifica che i parametri ed i valori di concentrazioni degli inquinanti indicati nelle norme di settore. in fase di esercizio, il monitoraggio avrà lo scopo di verificare la corretta esecuzione ed efficacia del ripristino

dei suoli previsto nel SIA, nelle aree temporaneamente occupate in fase di costruzione e destinate al recupero agricolo e/o vegetazionale.

Termine avvio verifica ottemperanza: Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Ente vigilante: MATTM

Enti coinvolti: ARPA Regionale.

Condizione Ambientale n. 4

Macrofase: CORSO D'OPERA

Frase: Fase di cantiere

Ambito di applicazione: Componenti/ fattori ambientali Suolo e sottosuolo

Oggetto della prescrizione: le piazzole provvisorie e definitive a servizio degli aerogeneratori dovranno essere realizzate con materiale inerte di origine naturale.

Realizzazione delle piste/strade: per il cantiere e l'esercizio dell'impianto dovrà essere utilizzata, per quanto possibile, la viabilità esistente. Ove non fosse possibile, le piste di cantiere/esercizio dovranno essere realizzate con materiale inerte, permeabile, escludendo nella maniera più assoluta l'utilizzo di pavimentazioni impermeabilizzanti (bitume, calcestruzzo o altro).

Il Proponente, in tutte le fasi di lavorazione del cantiere, dovrà concordare con le autorità competenti i percorsi dei mezzi pesanti diretti alle aree di cantiere e dovrà adottare le misure più idonee per ridurre al minimo possibile la produzione e lo spargimento di polveri derivanti dagli scavi e dai rinterri. per quanto riguarda le dimensioni e il peso dei mezzi di trasporto dei componenti delle turbine la relativa viabilità provinciali e percorsi dovranno essere autorizzati tramite il rilascio di apposita concessione.

per gli adeguamenti viari di carattere provvisorio, alla chiusura del cantiere il proponente dovrà provvedere al ripristino delle morfologie dei luoghi preesistenti gli interventi.

una volta effettuati i lavori ed i ripristini il proponente dovrà inviare specifica relazione, anche fotografica, per la verifica di ottemperanza; al termine del cantiere dovrà essere ripristinata la flora eliminata nel corso dei lavori di costruzione;

Termine avvio verifica ottemperanza: allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera.

Ente vigilante: ARPA Regionale.

Enti coinvolti: Regione Puglia.

Condizione Ambientale n. 5

Macrofase: POST OPERAM

Frase: Fase di dismissione dell'opera

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Oggetto della prescrizione: il Proponente, 5 anni prima dell'effettivo decommissioning, dovrà predisporre un piano di dismissione che preveda tra l'altro:

le modalità di esecuzione delle esportazione delle opere, lasciando inalterato l'habitat creatosi alla base delle strutture;

la non rimozione dei cavi elettrici, qualora questi siano realizzati con interrimento;

gli interventi di ripristino ambientale dell'area

Termine avvio verifica ottemperanza: allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera.

Ente vigilante: MATTM

Enti coinvolti: Regione Puglia."

- **Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Prot.003720 |03/04/2023|MIC|MIC_SABAP-FG**

"questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere. Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con nota prot. 10596 del 17/12/2019 nell'ambito della Procedura di VIA, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:

1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di

società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell'istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:

- nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore **A2** con la UT1, caratterizzata da ceramica d'impasto, grumi di concotto ed industria litica, riferibile ad un insediamento dell'Età dei Metalli;
 - nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore **A4** con la UT2 con presenza di laterizi e riferibile ad un insediamento rurale di età romana e con un villaggio neolitico noto da foto interpretazione (scheda n. 4);
 - nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore **A5** con un villaggio neolitico noto da foto interpretazione e tracce di centuriazione di età romana, già note in letteratura da foto interpretazione (schede n. 1- 3);
 - nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore **A10** con la UT3 con presenza di laterizi e riferibile ad un insediamento rurale di età romana;
 - nei punti di interferenza diretta del percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Deliceto che attraversa le loc. di Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola, caratterizzate dalla presenza rispettivamente di una villa di età romana e da nuclei di sepolture di età romana-tardoantica.
1. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza."
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale Per I Servizi Di Comunicazione Elettronica Di Radiodiffusione E Postali - D.G.S.C.E.R.P. – Divisione Viii Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata E Molise, Nota Prot.181783 - Del 19/12/2022, Itba/3°/Dnt/7347**

"Rilascia Nulla Osta CONDIZIONATO, alla Costruzione dell'elettrodotto MT "NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto presentato, Costruzione ed esercizio di un Impianto eolico "Ascoli Satriano San Potito" in Loc. Torretta - Comune di Ascoli Satriano (FG) e, per le sole opere elettriche, Deliceto (FG). SEZ. MT, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società WINDERG S.r.l. e registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vimercate, in data 05/06/2008 al n. 3361/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali - D.G.S.C.E.R.P. – Divisione VIII Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata E Molise, Nota Prot.181783 - Del 19/12/2022, Itba/3°/Dnt/7346**

Rilascia PARERE FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO IN A.T.

“Con riferimento alla dichiarazione d’impegno del 01/12/2022, con la quale la Società **WINDERG S.r.l.** si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società **WINDERG S.r.l.** il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società **WINDERG S.r.l.** di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare alla **REGIONE PUGLIA** il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.”

➤ **Ministero Dell’interno - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA, Nota Prot. n.1590 Del 9.02.2023; Prot. U.0001590.09-02-2023**

“In relazione all’istanza in oggetto ricevuta con prot. 18326 del 15/12/2022 per le seguenti attività soggette:

48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc

esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza e salvo i diritti di terzi, **parere definitivo** favorevole alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

P1) Sul cartello in prossimità dell’ingresso deve essere riportato almeno un numero telefonico di un tecnico reperibile in grado di supportare adeguatamente e in tempi rapidi il personale Vigilfuoco in caso di emergenza;
P2) Siano attuate prima dell’esercizio dell’attività, le disposizioni vigenti in materia di gestione dell’emergenza (piani di emergenza), formazione ed informazione del personale in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/08; al riguardo dovrà essere presentata dichiarazione a firma del responsabile dell’attività attestante i nominativi degli addetti antincendio ed il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il numero e tipo di presidi antincendi presenti.

P3) Sia implementato il numero dei presidi antincendi, con l’installazione di minimo 3 ulteriori estintori portatili con adeguata capacità estinguente, utilizzabili su apparecchiature elettriche in tensione, da installare in posizioni visibili e segnalate.

Prima di avviare l’esercizio dell’attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell’attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell’attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.”

- **Asl Foggia Regione Puglia Azienda Sanitaria della Puglia - Distretto N. 59-Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Prot. 0009966|27/01/2023 |Asl_Fg|N_138|P**

“Si esprime parere favorevole, per ciò che concerne l’aspetto igienico sanitario, su quanto oggetto della presente C.d.S. a condizione che:

1. siano osservate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale (D.to Lgs. 152/2006) Ed alle modifiche apportate con i D.ti lgs: 116/2020 e 118/2020 In tema di gestione di rifiuti e, che vi sia aderenza alle prescrizioni contenute nei Regolamenti Regionali 26/05/2016, n.7 e 04/06/2015, n.15 Circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;

2. *Siano rispettate le distanze minime, non inferiori a 300 mt, da edifici e/o abitazioni singole, utili a far sì che: * non si manifestino fenomeni di Shadow - flickering, * vi sia sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, * vi sia compatibilità acustica il cui impatto deve essere quantificato in aderenza alla normativa di riferimento cee n 61 400-11/A1, * lo stesso dicasi anche per le vibrazioni;*
3. *sia scongiurato l'effetto selva". a tal uopo, la disposizione delle turbine eoliche dovrà essere conforme ai parametri legati all'ubicazione ossia: densità. Land-use e land-form;*
4. *Pioli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto in questione dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti", in ottemperanza del D.tp Lgs.27/01/1992 n. 95 e s.m.i;*
5. *Il suddetto parere è condizionato anche all'osservanza delle norme del Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.to Lgs. 09/04/2008 n.81), Alla garanzia di approvvigionamento di acqua potabile per le maestranze previa tracciabilità della stessa ed alla previsione, nell'area cantiere, di strutture prefabbricate rimovibili destinate a locali ristoro, spogliatoi, WC (chimici e non) e depositi DPI.*

• **MARINA MILITARE COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD-Ufficio Infrastrutture E Demanio / Sezione Demanio, Nota Prot.N. 0003517 – 31/01/2023**

"In riscontro alla nota in riferimento d), con la quale la Regione Puglia ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 09 febbraio p.v., afferente la realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impresa, come da documentazione progettuale visionata tramite il link indicato nella summenzionata nota."

• **ENAC, nota prot.n.13127 del 1.02.2023; prot.ENAC-TSU-01/02/2023-0013127-P**

"Si fa riferimento alla nota prot.537/23 di Codesta Regione relativa alla presentazione del progetto dell'impianto in oggetto.

In proposito si rappresenta che, per motivi di Ufficio dovuti alla complessa valutazione tecnica necessaria, questa Direzione, di norma, non partecipa a procedimenti autorizzatori unici e conferenze di servizi.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analogo procedura con ENAV.

Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

- *il parere-nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;*

o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:

- *la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione);*

a tal proposito, si fa presente che, l'inserimento della sopracitata documentazione solo nei repository/progetti/atti della Conferenza dei Servizi, non consente le valutazioni e le registrazioni documentali da parte del personale Enac, per le motivazioni sopra riportate, pertanto non può essere considerato assolvimento degli obblighi da parte del proponente.

Al fine di consentire una più efficiente gestione della documentazione, il proponente, nell'inviare al protocollo Enac l'asseverazione, dovrà inserire nell'oggetto della pec i dati identificativi della Conferenza dei Servizi; in maniera analoga, qualora dovesse presentare istanza di avvio dell'iter valutativo, finalizzato all'ottenimento del parere nulla osta, nell'oggetto della pec, dovrà obbligatoriamente indicare il codice MWEB assegnato dal portale Enav unitamente al codice della conferenza dei servizi, in modo da consentire la riconciliazione delle pratiche.

Con riferimento al suddetto parere la società istante, nel corso della conferenza di servizi del 9 febbraio 2023 dichiarava di aver già ricevuto un parere favorevole, rif. Nota ENAC-TSU-04/05/2022-0053898-P, che ha allegato agli atti della conferenza di servizi.

- **ENAC – ENAV -Ente Nazionale per l'Aviazione Civile- Direzione Operazioni Sud; prot. ENAC-TSU-04/05/2022-0053898-P**

"Si fa riferimento all'istanza di codesta Società, assunta con protocollo ENAC-PROT- 11/03/2022-0029683-A, con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione del parco eolico in oggetto.

In proposito si comunica che:

- *l'ENAV con foglio ENAV\U\0058422\03-05-2022\OPS/OC/DSA/AND (ENACPROT- 03/05/2022-0053277-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) e le procedure strumentali di volo per gli aeroporti di propria competenza;*
- *in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.*

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 - CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-biancorosso.

L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegato al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;*
- 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.*

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione."

- **SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni, nota prot.n.1794 del 7.02.2023**

"Esprime PARERE FAVOREVOLE "per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera."

- **Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot.n. 1159 del 25/01/2023**

"Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non parteciperà alla Conferenza di Servizi in argomento e che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata."

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, prot. 2019 N. 0004679 - U 10/04/2019**

“... Tutto ciò premesso, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, per quanto di competenza, questa autorità di bacino distrettuale esprime parere di compatibilità alla realizzazione delle opere di cui alla procedura in oggetto, come da elaborati progettuali prodotti dalla società Winderg s.r.l., con la N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, confermando l’inserimento, nell’atto autorizzativo finale, delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- 1) gli attraversamenti dei corsi d’acqua individuati dal P.A.I. nella carta geografica I.G.M. 1:25.000 e/o nella carta idro geomorfologica della Regione Puglia, da parte dei cavidotti MT interni ed esterni al parco eolico di progetto, siano realizzati mediante tecnica TOC, in accordo alle condizioni specificate nella “Relazione Idraulica (Cod. Elaborato A.3.B.)” allegata al progetto; gli stessi siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree allagabili individuate nello studio di compatibilità idrologica- idraulica allegato al progetto ovvero alle aree disciplinate dagli artt 6 e 10 delle N.T.A: del P.A.I. e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene seguenti a eventi di piena; al termine dei lavori si ripristini l’iniziale altimetria dei luoghi;*
- 2) in rapporto alla viabilità del parco eolico da realizzare o da adeguare, la stessa sia realizzata prevedendo, come specificato nella “Relazione Idraulica (Cod.Elaborato A.3.B)” allegata al progetto, nel corso delle interferenze “15”, “17-19”, “110”, “113” e “114” nel post-operam, l’installazione di una tubazione di tipo scatolare, opportunamente dimensionata come da calcoli eseguiti, che garantirà il normale deflusso per la piena bicentenaria in condizioni di sicurezza idraulica;*
- 3) siano confermate tutte le ulteriori prescrizioni progettuali previste nella “Relazione Idraulica (Cod. Elaborato A.3.B)” allegata al progetto, tese a garantire la sicurezza idraulica prevista dal P.A.I.;*
- 4) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio. Resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio del Parco Eolico di progetto e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorre, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di dissesto dell’area di intervento;*
- 5) gli scavi temporanei siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando l’infiltrazione di acqua all’interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
- 6) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.*

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva.”

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia, prot. n. 4696/2021 del 18-02-2021**

“Conferma il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI parere prot. 4679/2019”.

- **Aeronautica militare Comando Scuole dell’A.M./3° Regione Aerea-Ufficio Territorio e Patrimonio, prot. M_D ABA001 REG2019 0032204 23-07-2019**

“Esprime PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

“..ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- *Per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate tassativamente le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 gg. prima dell'inizio dei relativi lavori.*
- *Tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”*

- **COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA” SM–Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servitù Militari, prot. n. M_DE24472 del 05/07/2019**

“esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali E Infrastrutture Sezione Risorse Idriche, Prot.N.5152 Del 28/04/2023/0005152**

“vista la tipologia di opere previste in progetto, questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016”.*

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 1794 del 7.02.2023, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera ;
- la Sezione procedente, con nota prot. n. 3024 del 14.02.2023, trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a

- carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota, i Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto sono stati invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s..m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini;
- il proponente, con nota pec del 24/03/2023 (acquisita al prot. n. 5435 del 24/03/2023), trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (17.03.2023);
 - infine, al termine del periodo di pubblicazione, il Comune di Ascoli Satriano, con nota prot. n. 3376 del 22.03.2023, trasmetteva attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on- line del Comune senza che siano intervenute osservazioni;
 - infine, al termine del periodo di pubblicazione, il Comune di Deliceto, con nota prot. n. 3021 del 21.03.2023, trasmetteva attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio *on-line* del Comune senza che fossero intervenute osservazioni.

Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota prot. n. 3024 del 14.02.2023 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

Considerato che:

- la società Winderg San Potito srl, con nota del 4.05.2023 e acquisita al prot. n. 8181 del di pari data, trasmetteva:
 - n. 1 progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*", firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - altre dichiarazioni/asseverazioni richieste ex lege;
 - una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al D.P.R. 120 del 13/06/2017 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
 - attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
 - adempimenti vari;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 8172 del 3.05.2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, **di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate** che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

- in data 4.05.2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società Winderg San Potito S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 8239 del 4.05.2023 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo che successivamente è stato registrato al repertorio con il numero 025053 del 9.05.2023;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in unica copia dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0032819_20230512;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

- Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:
 - di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 34,50 MWe, costituito da 10 aerogeneratori, denominato "Impianto San Potito", sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "Torretta" posizionati secondo le seguenti coordinate (come rilevate nell'elaborato "relazione tecnica") ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
01	540910	4565679
02	542098	4565573
03	542626	4565573
04	543186	4565542
05	543730	4565362
06	540573	4566615
07	541154	4566379
08	541995	4566305
09	542596	4566304
10	543149	4566280

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 07004046) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150

kV di Deliceto (FG). Tale soluzione prevede la costruzione di:

- di una linea elettrica interrata a 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente di Trasformazione 30/150 kV;
- una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV del futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG);
- l'ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG) autorizzato con D.D. n. 34 del 22/02/2023;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;

- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con nota prot. n. 96816 del 03/08/2022 il **Ministero** della Transizione Ecologica (ora **dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**) pubblicava:
- il parere positivo con condizioni ambientali n. 3285 del 28.02.2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
- **la deliberazione del Consiglio dei Ministri** del 28/07/2022 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate al successivo art. 2 del succitato Decreto a cui si rimanda;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si precisa che:
- la società Winderg San Potito S.r.l. in data 13/12/2018 formalizzava istanza ex art. 27 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già della Transizione Ecologica); e contestualmente ai sensi del c. 2 del citato art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. elencava i titoli da acquisire nell'ambito del procedimento di competenza ministeriale;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica connota prot. n. 6976 del 19.03.2019 comunicava di aver provveduto ad effettuare le dovute verifiche ex c. 4 del citato art. 27, precisando che l'Istante aveva chiesto il rilascio, *"... nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale,*

del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali: – autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; – autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e al DPR 616/1977; – parere sulla compatibilità degli interventi con il Piano di assetto idrogeologico (PAI) ...”;

- successivamente, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 18937 del 08/09/2021, chiedeva di “... attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della Cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale (PUA) ...”;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 10122 del 07/10/2022, preso atto del susseguirsi dell'adozione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, informava la società istante che “... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ...” e che “... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l'opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all'autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ...”; ed invitava quindi a voler fornire evidenza “... **dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico** o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ...”;
- in riscontro a suddetta comunicazione, con nota pec del 25/10/2022 (acquisita al prot. n. 11034 del 25/10/2022) la società Winderg San Potito srl, comunicava “a codesto spettabile Servizio che, in esecuzione dell'ART. 27 del Codice dell'Ambiente, ha presentato all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio istanza di rilascio di provvedimento unico ambientale (PUA) recante specifica indicazione dell'autorizzazione paesaggistica fra i titoli destinati ad essere compresi nel provvedimento unico.[omissis] Si allegano alla presente (i) l'istanza di PUA del 13/12/2018, (ii) l'avviso al pubblico pubblicato il 30/09/2019 sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica e (iii) la comunicazione del 30/01/2019 recante l'avvio di consultazione del pubblico, da cui si evince come l'istanza di PUA ricomprendesse anche quella di autorizzazione paesaggistica.”
- La Sezione Transizione Energetica con nota prot.n.7056 del 20.04.2023 di trasmissione del verbale della conferenza di servizi del 3.04.2023, rimarcava di non aver ricevuto ulteriori contributi istruttori dal MASE, a valle del provvedimento di compatibilità ambientale in atti e sopra richiamato, in particolare:
 1. in ordine al procedimento attivato dalla società Winderg San Potito S.r.l. ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente a “... **i termini di coordinamento di quest'ultimo con il Procedimento Unico Ambientale (PUA ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)**, che vede il MITE quale Autorità Competente e procedente, atteso che detto procedimento è al momento **fermo al provvedimento di VIA**, rilasciato nei termini di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 50/2022 e non ancora compendiato in un provvedimento finito di PUA, lasciando aperta al momento la definizione degli altri titoli settoriali richiesti dall'istante nella procedura ex art. 27 ...”;
- con la comunicazione di conclusione dell'istruttoria finalizzata al provvedimento finale di Autorizzazione Unica, rif. nota prot. n. 8172 del 03/05/2023, questa Sezione regionale confermava che, in ordine alla richiesta di chiarimenti effettuata al MASE sul coordinamento tra il presente procedimento autorizzativo e il PUA ex art.27 del D Lgs 152/2006 e smi, alcun riscontro fosse pervenuto a questo Ufficio regionale. Non avendo ricevuto ulteriori ragguagli da detto Dicastero, non potendo introdurre sospensioni *sine die*

sul procedimento de quo, atteso il generale obbligo di addivenire alla conclusione del procedimento, si riteneva **che i titoli non compendianti nel Provvedimento Unico Ambientale e richiesti dal proponente in quella sede potessero trovare una ricomposizione e definizione per effetto dell' art. 7, co.2 del D.L. 50/2022 che opera però nei confronti di detto PUA e quindi del Ministero quale autorità competente**, e non già nei confronti di questa amministrazione che si è utilmente adoperata a valle della deliberazione del Consiglio dei ministri, avendo attinto, ad esempio, i termini della compatibilità dell'intervento sotto il profilo paesaggistico dagli atti istruttori solidali a detta deliberazione, in assenza di un esplicito pronunciamento da parte dell'autorità investita da competenze in materia paesaggistica ovvero, nel caso specifico, la Provincia di Foggia. come riferito a verbale della conferenza di servizi decisoria.

- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari da trasmettere al Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Winderg San Potito S.r.l. in data 5.12.2022 provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G.;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, l'ENAC con nota prot. ENAC-TSU-04/05/2022-0053898-P rilasciava il nulla osta con prescrizioni inerenti la modalità e il tipo di segnalazione ottico luminosa da apporre sul parco in progetto nonché le successive comunicazioni spettanti il proponente prima dell'entrata in esercizio dello stesso.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Winderg San Potito S.r.l.** in data 4.05.2023.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **Winderg San Potito S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Winderg San Potito S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,

all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 8172 del 03/05/2023, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Winderg San Potito S.r.l.** - con sede legale in Vimercate (MB), alla via Trento, 64 – 20871, Cod. Fisc. e P.IVA e C.F. **10921860960**, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **34,50 MWe**, costituito da **10 aerogeneratori**, denominato *"Impianto San Potito"*, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località *"Torretta"* posizionati secondo le seguenti coordinate (come rilevate nell'elaborato "relazione tecnica") ed espresse in tabella:
- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 07004046) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - di una linea elettrica interrata a 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente di Trasformazione 30/150 kV;
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV del futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG);
 - l'ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG) autorizzato con D.D. n. 34 del 22/02/2023;
 - delle infrastrutture strettamente indispensabili

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
01	540910	4565679
02	542098	4565573
03	542626	4565573
04	543186	4565542
05	543730	4565362
06	540573	4566615
07	541154	4566379
08	541995	4566305
09	542596	4566304
10	543149	4566280

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire

l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more della stipula nei termini di cui alla prefata DGR, dette misure restano vincolanti nei termini già riferiti in atti.

ART. 4)

La società **Winderg San Potito S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dalla società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 8172 del 03/05/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per

- la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
 - c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022;
 - d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;

- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell' esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della

Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 38 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 1. sull'Albo Telematico ovvero nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 2. sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela del Paesaggio;

- alla Segretaria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- al GSE S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al Comune di Ascoli Satriano (FG)
- al Comune di Deliceto (FG);
- Al Servizio Gestione Opere Pubbliche, alla P.O. Procedure Espropriative della Regione Puglia;
- a Terna S.p.A.;
- alla Società **Winderg San Potito S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

P.O. Responsabile PAUR
Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli